

Martedì 14 novembre 2006

P6\_TA(2006)0486

## Strategia tematica per l'ambiente marino

### Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino (2006/2174(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla strategia tematica per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino (COM(2005)0504),
  - visto il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (PAA) <sup>(1)</sup>,
  - vista la proposta di direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino) (COM(2005)0505),
  - vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque <sup>(2)</sup> (direttiva quadro sulle acque), i cui obiettivi includono il contributo alla protezione delle acque territoriali e marittime nonché la prevenzione e l'eliminazione dell'inquinamento marino,
  - vista la sua risoluzione del 19 giugno 2003 sulla comunicazione della Commissione «Verso una strategia per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino» <sup>(3)</sup>,
  - vista l'ultima relazione sullo stato dell'ambiente dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), pubblicata nel 2005 <sup>(4)</sup>,
  - vista la nota informativa dell'Istituto per una politica europea dell'ambiente <sup>(5)</sup>,
  - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) <sup>(6)</sup>,
  - vista la Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (Convenzione di Helsinki) <sup>(7)</sup>,
  - vista la Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR) <sup>(8)</sup>,
  - vista la Convenzione sulla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento e i suoi protocolli addizionali (Convenzione di Barcellona) <sup>(9)</sup>,
  - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0364/2006),
- A. considerando che l'ambiente marino è sottoposto a forti pressioni e che, secondo la succitata relazione dell'AEA, si osservano i primi segni di modifiche strutturali della catena alimentare negli ecosistemi marini e costieri europei, risultanti nella perdita di specie fondamentali, nella presenza di grandi concentrazioni di specie di plancton che ne sostituiscono altre e nella diffusione di specie invasive, tutti fenomeni che scaturiscono dal cambiamento climatico e dall'intensità delle attività umane,
- B. considerando che il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente stabilisce la priorità delle azioni miranti a una maggiore protezione delle zone marittime e a una migliore integrazione dell'ambiente nelle altre politiche comunitarie,

<sup>(1)</sup> GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU C 69 E del 19.3.2004, pag. 141.

<sup>(4)</sup> [http://reports.eea.europa.eu/state\\_of\\_environment\\_report\\_2005\\_1/en](http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2005_1/en).

<sup>(5)</sup> [http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep\\_6leg/marine\\_thematic\\_strategy.pdf](http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep_6leg/marine_thematic_strategy.pdf).

<sup>(6)</sup> [http://www.un.org/Depts/los/convention\\_agreements/convention\\_overview\\_convention.htm](http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm).

<sup>(7)</sup> <http://www.helcom.fi/stc/files/Convention/Conv0704.pdf>.

<sup>(8)</sup> <http://www.ospar.org/eng/html/welcome.html>.

<sup>(9)</sup> <http://europa.eu.scadplus/leg/en/lvb/128084.htm>.

**Martedì 14 novembre 2006**

- C. considerando che le acque dell'UE sono le più vaste al mondo e hanno una superficie superiore a quella del territorio dell'Unione; che 20 Stati membri hanno uno sviluppo costiero pari a quasi 70 000 km e che circa la metà della popolazione europea vive a meno di 50 km dalla costa; che nel 2004 le regioni marittime dei 15 Stati membri registravano già oltre il 40 % del PIL; che la costruzione navale, i porti, la pesca e le industrie dei servizi affini danno lavoro a due milioni e mezzo di persone; che l'Unione europea conta 1 200 porti e che il 90 % dei prodotti del suo commercio estero e il 41 % dei prodotti del commercio interno sono trasportati via mare,
- D. considerando che il turismo, la pesca e l'acquacoltura sono attività che possono svilupparsi favorevolmente solo in un ambiente marino in buono stato ambientale,
- E. considerando che al Vertice mondiale di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, tenutosi nel 2002, le parti si sono impegnate a ridurre in maniera significativa, entro il 2012, le perdite relative alla biodiversità marina, e che questo impegno è stato ribadito in occasione della Conferenza sulla biodiversità svoltasi a Curitiba nel 2006,
- F. considerando che gli Stati membri dovrebbero prendere tutte le misure appropriate per garantire la conservazione degli habitat naturali e la diversità biologica nell'ambiente marino nonché proteggere i loro ecosistemi costieri; che tali misure dovrebbero essere prese anche nell'ottica di garantire l'uso sostenibile delle risorse naturali nei loro mari,
- G. considerando che una politica efficace dipende da un'informazione di elevata qualità e che ai vari livelli governativi è necessario utilizzare informazioni scientifiche, individuando e colmando le conoscenze mancanti, riducendo i doppioni nella raccolta di dati e nella ricerca e promuovendo l'armonizzazione, l'ampia diffusione e l'impiego di dati e conoscenze scientifiche sull'ambiente marino,
- H. considerando che non si insisterà mai abbastanza sulla necessità di selezionare criteri di ampia portata ai fini della definizione di un buono stato ambientale, dato che saranno probabilmente tali obiettivi qualitativi a guidare i programmi d'azione ancora per molti anni,
- I. considerando che, per proteggere e migliorare l'ambiente marino in una determinata area marina, occorrono misure transfrontaliere in tutti i settori aventi un impatto sull'area in questione, il che può comportare la necessità di adottare misure sia all'interno della zona marina che nelle zone marine e costiere adiacenti, nel bacino idrografico, nonché in altre regioni nel caso di sostanze a impatto trasfrontaliero,
- J. considerando l'importanza che rivestono talune acque artiche per la Comunità e lo Spazio economico europeo, e che alcuni Stati membri (Danimarca, Finlandia e Svezia) fanno parte del Consiglio artico,
- K. K considerando che, in seguito al futuro allargamento dell'UE a Bulgaria e Romania nel 2007, il Mar Nero entrerà a far parte delle acque comunitarie,
- L. considerando che la Comunità e i suoi Stati membri sono parte di vari accordi internazionali che prevedono importanti obblighi in materia di protezione delle acque marine dall'inquinamento, segnatamente le Convenzioni HELCOM e OSPAR e la Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento,
- M. considerando che gli sforzi nazionali non bastano da soli ad assicurare una protezione e un miglioramento efficaci dell'ambiente marino, bensì servono una stretta cooperazione regionale e altre idonee misure internazionali;

***Fissare il giusto livello di aspirazioni***

1. accoglie con favore la strategia tematica della Commissione per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino nonché il suo obiettivo primordiale di promuovere un utilizzo sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini; rileva con disappunto che la proposta di direttiva per una strategia marittima nella sua forma attuale non riuscirà a mobilitare le autorità regionali e locali ad adottare le misure appropriate;

Martedì 14 novembre 2006

2. crede nel ruolo guida dell'UE questo processo e chiede pertanto una politica europea forte in materia di protezione del mare, scongiurando ulteriori perdite di biodiversità e il deterioramento dell'ambiente marino nonché accelerando il ripristino della biodiversità marina;
3. sollecita l'inclusione nella direttiva di una definizione comune a livello UE di «buono stato ambientale», inteso come lo stato dell'ambiente che si configura quando tutti gli ecosistemi marini di una determinata regione marittima sono gestiti in maniera tale da poter funzionare in modo equilibrato e autonomo dinanzi ai cambiamenti ambientali, sostenendo sia la biodiversità che le attività umane; ritiene che ciò assicuri una maggiore efficacia nell'applicazione della direttiva sulla strategia marina;
4. rileva che un buono stato ambientale dei mari regionali europei può essere ottenuto solo tramite un'azione forte e coordinata a livello regionale piuttosto che da Stati membri che agiscono a livello individuale; chiede pertanto che la direttiva sulla strategia marina includa l'obbligo legale per gli Stati membri di conseguire un buono stato ambientale; ritiene pertanto che la strategia debba sfociare in obblighi sovranazionali vincolanti che comportino anche impegni comuni in paesi terzi;
5. chiede inoltre l'inclusione di un elenco di descrittori qualitativi generici, criteri e norme relative al riconoscimento di un buono stato ambientale, ovvero un elenco esistente generalmente accettato dalle parti interessate, senza peraltro escluderne ulteriori miglioramenti ed estensioni;
6. ritiene importante che gli obiettivi, le misure, il linguaggio e i concetti utilizzati nella direttiva sulla strategia marina e in altre direttive concernenti l'ambiente marino, quali la direttiva quadro sulle acque e la direttiva sugli habitat<sup>(1)</sup>, siano armonizzati per aumentare la chiarezza e agevolare il coordinamento tra tali direttive;
7. ritiene che le misure volte a migliorare la qualità dell'acqua vadano adottate con rapidità ed esprime pertanto preoccupazione per la lunghezza dei tempi previsti dal calendario contenuto nella proposta di direttiva sulla strategia marina; ritiene che detto calendario dovrebbe essere maggiormente in linea con quello della direttiva quadro sulle acque;
8. rileva che negli Stati membri è già stato applicato il calendario previsto dalla direttiva quadro sulle acque, che indica nel 2015 il termine per il conseguimento di un buono stato ecologico delle acque costiere; ritiene che sia illogico e inappropriato proporre contemporaneamente un obiettivo meno ambizioso per le zone marine adiacenti e parzialmente confluenti; sottolinea che in molte acque costiere non sarà possibile conseguire un buono stato ecologico se le zone marine adiacenti non godono di condizioni ambientali altrettanto buone;

### ***Sinergie con le politiche dell'UE***

9. accoglie con favore il Libro verde «Verso una futura politica marittima per l'Unione» (COM(2006) 0275) che prevede un approccio olistico nei confronti dello sviluppo sostenibile degli oceani, ma ammonisce contro un'enfasi troppo marcata sull'approccio economico e insiste affinché venga trovato un equilibrio tra l'aspetto economico e quello ecologico; confida che il suo pilastro ambientale, ovvero la direttiva su una strategia per l'ambiente marino, fornisca in quadro giuridico per la preservazione e l'integrità dell'ambiente marino, nonché il quadro giuridico per le unità di gestione — regioni e strategie marine — per la pianificazione e le decisioni relative all'ambiente marino;
10. ritiene che occorra precisare le conseguenze cui vanno incontro gli Stati membri se gli obiettivi e le azioni riguardanti la protezione dell'ambiente marino non saranno di portata sufficiente, e quindi, in altre parole, che occorra definire le modalità atte a garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi della direttiva in materia di buono stato ambientale;
11. prende nota del ritardo registrato dagli Stati membri nell'ottemperare alle componenti marine della rete Natura 2000; incoraggia gli Stati membri ad individuare le aree marine protette che presentano un interesse specifico sul piano scientifico o della biodiversità, o che sono sottoposte ad intense pressioni, in linea con le direttive sugli habitat e gli uccelli<sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

<sup>(2)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

**Martedì 14 novembre 2006**

12. preferisce gli sforzi a lungo termine volti ad integrare gli obiettivi ambientali nella politica comune della pesca (PCP) e in tal modo a rispondere ai criteri di sviluppo sostenibile, ma ribadisce che gli Stati membri devono avere la possibilità di adottare misure d'urgenza e a breve termine, come la creazione di *zone preservate (riserve marine)*, o santuari marini, così da proteggere gli ecosistemi marini più vulnerabili;

13. deplora che sia nella comunicazione che nella direttiva sulla strategia per l'ambiente marino la Commissione non faccia riferimento alle acque marine dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre, di Madeira e delle Isole Canarie, alla luce delle condizioni enunciate all'articolo 299 del trattato CE, nonché alle acque marine dei paesi e territori d'oltremare figuranti nell'allegato II del trattato;

**Questioni di bilancio**

14. esprime la propria preoccupazione per la mancanza di mezzi finanziari destinati all'attuazione delle strategie per l'ambiente marino; chiede alla Commissione e agli Stati membri di individuare le misure che potrebbero essere cofinanziate da Life+ in considerazione della loro particolare importanza per la realizzazione del buono stato ambientale delle acque marine europee;

15. ritiene che, nella misura del possibile, il coordinamento tra gli interessi economici e ambientali debba avere luogo a livello locale per garantire il principio di sussidiarietà e la partecipazione di operatori locali, ma debba altresì avere luogo a livelli superiori (regionale, comunitario e internazionale) se opportuno e necessario;

16. sottolinea che in seno all'UE le regioni marine differiscono l'una dall'altra e hanno esigenze di protezione diverse; ritiene pertanto che certe regioni possano avere bisogno di interventi finanziari più ampi da parte dell'UE per conseguire un buono stato ecologico sostenibile;

17. ritiene che si possa beneficiare al massimo del coordinamento con i programmi esistenti adeguando il calendario della strategia per l'ambiente marino con quello di altri importanti programmi a livello UE; reputa che il coordinamento con il prossimo periodo di programmazione del fondo agricolo dell'UE (a partire dal 2014) rivesta particolare importanza per le regioni in cui l'agricoltura costituisce una notevole fonte di inquinamento marino;

18. ritiene che in tutti i settori occorra prevedere incentivi economici, quali, citando un esempio funzionante nel Baltico, la differenziazione delle tasse portuali e delle tasse sulle rotte in base a criteri ecologici; ritiene che anche in tale contesto si rendano necessarie misure più ampie in certe regioni;

**Condivisione dei dati**

19. raccomanda un nuovo approccio relativo alla valutazione e al monitoraggio dell'ambiente marino, basato su organismi e programmi esistenti, compreso il regolamento relativo alla raccolta dei dati nel quadro della PCP, e configurato in maniera tale da garantire la totale coerenza, e la relativa integrazione, con le nuove iniziative della Commissione sull'infrastruttura dei dati spaziali e il sistema per il monitoraggio globale dell'ambiente e della sicurezza (GMES), con particolare riferimento ai servizi marittimi;

20. ricorda il compito dell'AEA di procedere regolarmente a valutazioni paneuropee dell'ambiente marino, sulla base degli indicatori esistenti e di altri dati e informazioni disponibili a livello nazionale; ribadisce la necessità di migliorare ulteriormente la stesura delle relazioni nazionali, anche tramite specifici protocolli sugli scambi di dati, ad esempio in merito al flusso di informazioni per alimentare la messa a punto degli indicatori fondamentali dell'Agenzia;

21. ritiene essenziale adottare misure e programmi in materia di tracciabilità e riconoscibilità al fine di identificare l'inquinamento e localizzarne le fonti in modo da farvi fronte efficacemente;

22. ritiene essenziale cooperare con le agenzie decentrate (Agenzia europea dell'ambiente, Agenzia europea per la sicurezza marittima, ecc.) e con il Centro comune di ricerca al fine di produrre dati sulla qualità delle acque marine e di identificare, localizzare e combattere l'inquinamento;

Martedì 14 novembre 2006

**Relazioni con convenzioni e paesi terzi**

23. accoglie con favore gli eccellenti contributi alla protezione del mare forniti da varie convenzioni marittime regionali, grazie alla loro competenza tecnica e scientifica e alla capacità di fungere da ponte con i paesi terzi; spera che tali convenzioni rivestano un ruolo essenziale nell'attuazione della direttiva sulla strategia per l'ambiente marino; chiede l'inclusione di impegni espliciti volti a promuovere la cooperazione internazionale con paesi terzi e organizzazioni terze affinché adottino strategie marittime relative a regioni o sottoregioni bagnate dalle acque marine europee;

24. invita la Commissione e gli Stati membri, al fine di evitare un doppio fardello burocratico sull'effettiva attuazione della direttiva sulla strategia per l'ambiente marino, di fare in modo che le convenzioni marittime regionali dispongano delle relative competenze giuridiche ed amministrative o che i vari organismi regionali operanti nella medesima regione marina elaborino meccanismi per un'attuazione congiunta della strategia; ritiene che in ambedue i casi sia necessario prevedere il coinvolgimento più ampio possibile dei vari settori e operatori;

25. invita la Commissione a esaminare la possibilità di fare del Mar Baltico un'area pilota, dato che si tratta di una zona marittima particolarmente sensibile e che gli Stati membri che vi si affacciano probabilmente si accorderanno su un'applicazione più rapida dei piani e delle misure mediante l'attività condotta in seno alla HELCOM e ad altri organismi; rileva che il prossimo piano d'azione per il Mar Baltico della Convenzione di Helsinki (HELCOM) potrebbe fungere da progetto pilota per la realizzazione degli obiettivi della strategia nella regione marittima del Mar Baltico;

26. ritiene che le norme internazionali in vigore andrebbero riviste affinché le acque internazionali (a più di 12 miglia marine dalla costa) non possano più essere utilizzate come luogo di scarico delle latrine;

27. rileva che la protezione del Mar Mediterraneo risente dell'assenza della necessaria normativa ambientale ovvero, qualora essa esista, dell'assenza della volontà politica di farla rispettare; ritiene che gli obiettivi della Convenzione di Barcellona, volti a promuovere la gestione integrata delle zone costiere, siano confrontati a uno sviluppo a due velocità delle regioni, segnatamente dei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale, da un lato, e dei paesi del Mediterraneo settentrionale, dall'altro;

28. rileva che, a causa della bassa temperatura dell'acqua e del ridotto ricambio idrico, gli ecosistemi del Mar Baltico sono estremamente vulnerabili all'inquinamento e che da stime risulta che l'ambiente marino dell'area baltica ha subito un danno quasi irreversibile; sollecita pertanto gli Stati membri e la Commissione a introdurre misure speciali, tra l'altro nel quadro della politica agricola comune (PAC), al fine di migliorare lo stato ecologico del Mar Baltico; ritiene inoltre che vada rafforzata la cooperazione tra l'UE e la Russia; aggiunge a tale proposito che il fondo del programma di partenariato ambientale, nel quadro del programma sulla dimensione settentrionale dell'UE, costituisce una misura essenziale per migliorare la salvaguardia delle acque del Mar Baltico;

29. invita la Commissione a proporre adeguate misure per la protezione delle acque artiche — un ecosistema estremamente fragile soggetto a costanti e nuove minacce — nonché a elaborare e sostenere programmi e progetti che tengano conto dei diritti e delle necessità delle popolazioni indigene nell'affrontare la questione dell'uso sostenibile delle risorse naturali dell'Artico;

30. invita la Commissione a esaminare le condizioni preliminari per fare dell'Artico un'area protetta, analogamente all'Antartico, designandola «riserva naturale dedicata alla pace e alla scienza», e a riferire in materia al Parlamento e al Consiglio entro il 2008;

31. invita gli Stati membri e la Commissione, nel quadro degli accordi internazionali e regionali dell'UE con paesi terzi aventi sovranità o giurisdizione su acque contigue alle acque marine europee, a promuovere l'adozione di misure e di programmi in linea con la direttiva sulla strategia per l'ambiente marino, che è in corso di adozione;

32. raccomanda l'inclusione del Mar Nero fra le regioni marine coperte dalla direttiva sulla strategia per l'ambiente marino; ricorda che questa importante regione è delimitata dalla Bulgaria e dalla Romania, paesi che aderiranno dell'UE nel 2007 e che già partecipano all'attuazione della direttiva quadro sulle acque — nel quadro dei lavori diretti dalla Commissione internazionale per la protezione del Danubio — e dalla Turchia, con cui sono in corso negoziati di adesione;

**Martedì 14 novembre 2006**

33. deplora l'assenza di garanzia ambientale nel contesto della costruzione del gasdotto nordeuropeo, per scongiurare un'eventuale catastrofe ecologica nella regione del Mar Baltico; chiede alla Commissione di procedere a una valutazione dell'impatto ambientale del progetto previsto e di rinviare qualsiasi decisione sul cofinanziamento del progetto stesso;

34. chiede che i paesi limitrofi e gli altri paesi interessati siano sempre consultati in via preliminare su tutti i progetti che possono produrre un impatto sull'ambiente comune, anche quando il progetto viene realizzato in acque internazionali; segnala che, come mostra l'esperienza, le valutazioni di impatto ambientale sono sovente lacunose e non vengono condotte in consultazione con altri Stati; chiede pertanto che la Commissione proponga un meccanismo di negoziazione vincolante tra gli Stati membri e che il Consiglio agisca a livello internazionale per sviluppare valutazioni di impatto ambientale obbligatorie nell'ambito delle relazioni tra l'UE e i paesi terzi;

\*  
\*   \*   \*

35. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

**P6\_TA(2006)0487**

## **Credito ipotecario nell'Unione europea**

### **Risoluzione del Parlamento europeo sul credito ipotecario nell'Unione europea (2006/2102(INI))**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il Libro verde della Commissione sul credito ipotecario nell'UE (COM(2005)0327) (Libro verde),
- visto il Libro bianco della Commissione sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 (COM(2005)0629),
- vista la risposta del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) al Libro verde sul credito ipotecario nell'UE, in data 1° dicembre 2005,
- vista la seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio <sup>(1)</sup>,
- viste la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) <sup>(2)</sup> (direttiva sui requisiti patrimoniali) e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza di capitale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) <sup>(3)</sup>,
- vista la direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 <sup>(4)</sup>, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori,
- vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno <sup>(5)</sup>,
- vista la proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui contratti di credito ai consumatori, che modifica la direttiva 93/13/CE del Consiglio (COM(2005)0483),

<sup>(1)</sup> GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

<sup>(4)</sup> GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16.

<sup>(5)</sup> GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.